

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE

COMUNICATO UFFICIALE N. 85/TFN – Sezione Disciplinare (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino **Presidente**; Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Giancarlo Guarino **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra si è riunito il 5.5.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

(183) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO PORRO (all'epoca dei fatti Presidente del Consiglio di amministrazione della Como Calcio Srl dal 26.11.2012 al 21.7.2018 (data del fallimento), nonché Amministratore e socio di riferimento della Como Calcio Srl dall'8 aprile 2013), FLAVIO FOTI (all'epoca dei fatti Consigliere di Amministrazione della Como Calcio Srl dal 26.11.2012 al 21.7.2018 (data del fallimento), nonché Amministratore e socio di riferimento della Como Calcio Srl dall'8 aprile 2013) - (nota n. 9860/181 pf16-17 GP/GC/cc del 13.03.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto datato 13 marzo 2017 (prot. 9860/181pf 16-17/GP/GC/cc), ha deferito a questo Tribunale i Sigg.ri Pietro Porro e Flavio Foti per violazione, contestata ad entrambi, dell'art. 1 bis commi 1 e 5 CGS in relazione agli artt. 21 NOIF e 19 Statuto FIGC, per il fallimento della Società Como Calcio Srl, dichiarato su istanza della Procura della Repubblica di Como dal Tribunale territoriale il 23 luglio 2016 e confermato dalla Corte d'Appello di Milano il 6.12.2016, nella quale Società i deferiti avevano ricoperto le cariche il Porro di Presidente del C.d.A. dal 26.11.2012 al 21.7.2016 e dall'8.4.2013 di amministratore della S3C Srl socia di riferimento della Società, il Foti di consigliere di amministrazione dal 26.11.2012 al 21.7.2016 (data del fallimento) e dall'8.4.2013 di amministratore della socia di riferimento della Società, S3C Srl.

Più in particolare, viene contestato al Porro di aver attuato una gestione anti – economica della Società fino a comportarne il dissesto ed il conseguente fallimento e di non aver posto in essere interventi di ricapitalizzazione che fossero idonei al risanamento della Società; al Foti di aver contribuito con il proprio comportamento alla gestione anti – economica ed al dissesto economico – patrimoniale della Società sino al fallimento e, al pari del Porro, di non aver posto in essere interventi di ricapitalizzazione, suscettibili in qualche modo di risanare la Società.

Si legge tra l'altro nel deferimento che il Tribunale Civile di Como, con ordinanza del 13 aprile 2016, resa nell'ambito di una controversia tra la Società ed un suo ex socio, aveva

evidenziato che la Società versava in uno stato di consolidata insolvenza, che la rendeva incapace di soddisfare secondo i parametri di normalità imprenditoriale le esposizioni debitorie; si legge altresì che la Guardia di Finanza, in altro contesto, aveva tra l'altro accertato a carico della Società l'esistenza di decreti ingiuntivi e la pendenza di procedure espropriative, di debiti scaduti e non scaduti verso Equitalia (€ 230.378,30), Inail (€ 281.325,09), Agenzia delle Entrate (€ 583.834,34), Banca MPS (€ 87.899,47 per rate scadute di mutuo, con un debito residuo di € 602.981,75) ed inoltre una anomala operazione di vendita alla controllante della Società, la S3C Srl, del complesso immobiliare di Orsenigo di proprietà della Società.

Si precisa nel deferimento che i controlli esercitati dalla Co.Vi.So.C. nel corso delle ispezioni a carico della Società, effettuate il 18.11.2014, 19.2.2015, 26.5.2015, 17.12.2015 e 29.4.2016, avevano evidenziato numerose criticità; che il curatore del fallimento della Società aveva comunicato all'organo inquirente che lo stato passivo ammontava ad € 1.582.876,02 di crediti in privilegio e ad € 809.151,47 di crediti in chirografo, oltre alla pendenza di insinuazioni tardive di € 130.644,00; che lo stesso curatore aveva dichiarato all'organo inquirente che l'operazione di vendita del compendio immobiliare di Orsenigo dalla Società alla controllante S3C per l'importo complessivo di € 3.300.000,00 non aveva prodotto alcun beneficio alla Società per le modalità e le tempistiche di pagamento e che l'operazione di compravendita del marchio Como 1907 dalla Società alla S3C era per la sua complessità di difficile interpretazione.

Gli scritti difensivi

Risulta dagli atti del deferimento che il Sig. Pietro Porro, dopo aver respinto gli addebiti, ha chiesto alla Procura Federale il patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS con la duplice sanzione della inibizione di mesi 18 (diciotto) e dell'ammenda di € 5.000,00.

Il Sig. Flavio Foti, a mezzo di memoria fatta pervenire alla Procura Federale nei termini al medesimo concessi nella comunicazione di conclusione delle indagini, ha respinto, al pari del Porro, gli addebiti.

Egli ha dedotto di aver impugnato innanzi la Corte d'Appello di Milano la sentenza dichiarativa di Fallimento emessa dal Tribunale di Como e di riservarsi, stante l'avvenuto rigetto del gravame, di proporre ricorso in Cassazione. In merito al deferimento, ha dedotto altresì di non aver provocato con il proprio comportamento il dissesto della Società e che di ciò ne era prova la circostanza che, durante la sua gestione, si era avuto l'apporto di flussi finanziari offerti dai soci riferibili in buona parte ai componenti della Società e della controllante S3C Srl; che vi erano stati ingenti versamenti tra capitale sottoscritto, finanziamento soci e coperture perdite, sponsorizzazioni parti collegate, fidejussioni a garanzia della iscrizione ai campionati di serie B e di Lega Pro; ha precisato che l'operazione di compravendita del marchio Como 1907 dalla Società alla S3C Srl e la sua successiva operazione di retrocessione di detto marchio aveva portato nelle casse della Società il rilevante importo di € 700.000,00 al netto dell'IVA e che la cessione del complesso di Orsenigo era avvenuta ad un prezzo da ritenersi perfettamente congruo rispetto alle condizioni di mercato; ha rivendicato la esistenza di meriti sportivi per la esclusiva gestione

del settore giovanile della Società; ha lamentato la erroneità della sentenza dichiarativa di fallimento, che aveva impugnato; ha concluso affinché fosse prosciolto da ogni addebito.

Il patteggiamento

Prima dell'apertura del dibattimento la Procura Federale (Dott.ri Chinè e Scarpa) ed il Sig. Pietro Porro (rappresentato dal proprio difensore Avv. Nicolò Baldoli) hanno proposto l'applicazione a carico del deferito della sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS, così determinata: sanzione base 27 mesi di inibizione ed € 7.500,00 di ammenda, diminuita in mesi 18 (diciotto) di inibizione ed in € 5.000,00 (Euro cinquemila) di ammenda.

Questo Tribunale, ritenendo congruo il patteggiamento, lo adotta e pronuncia il seguente provvedimento:

Rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Pietro Porro, a mezzo del procuratore speciale, ha depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Pietro Porro, sanzioni della inibizione di mesi 27 (ventisette) e ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 18 (diciotto) e ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00)];

Considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; Visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza innanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone le specie e la misura;

Visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'accordo è sottoposto, a cura della Procura Federale, all'Organo giudicante che, se reputa corretta la qualificazione dei fatti operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara anche fuori udienza la efficacia con apposita decisione;

Ribadito che l'efficacia dell'accordo comporta, ad ogni effetto, la definizione del procedimento e di tutti i relativi gradi nei confronti del richiedente, salvo che non sia data completa esecuzione, nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla pubblicazione della decisione, alle sanzioni pecuniarie contenute nel medesimo accordo. In tal caso, su comunicazione del competente ufficio, l'organo di giustizia sportiva revoca la propria decisione ed, esclusa la possibilità di concludere altro accordo ai sensi del comma 1, fissa l'udienza per il dibattimento, dandone comunicazione alle parti, alla Procura Federale ed al Procuratore generale dello sport presso il CONI. La pronuncia dovrà essere emanata entro i 60 giorni successivi dalla revoca della prima decisione;

Rilevato, conclusivamente, che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue;

Comunicato, infine, che le ammende di cui alla presente decisione dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.

Dichiara chiuso il procedimento nei confronti del predetto.

Il dibattimento

La riunione è proseguita nei confronti del Sig. Flavio Foti, comparso di persona con l'assistenza dell'Avv. Antonio De Spirito, in sostituzione per delega scritta dell'Avv. Carlo Bresciani.

La Procura Federale ha chiesto l'accoglimento del deferimento in una alla sanzione a carico del deferito della inibizione di mesi 18 (diciotto) e dell'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00); il Foti ha personalmente ripercorso i termini degli scritti difensivi; ha illustrato tutte le iniziative dal medesimo svolte per il potenziamento della Società; ha rivendicato i propri meriti nella gestione del settore giovanile della Società stessa; ha respinto qualsivoglia responsabilità nella causazione del fallimento della Società, di cui ne ha contestato i presupposti ed ha concluso per il proscioglimento, con il supporto del proprio difensore, che ha preannunciato la proposizione del ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Milano.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

È indubbia la circostanza, in quanto documentalmente provata, che il Foti, a far data dal 20.12.2012 e sino alla dichiarazione di fallimento del 21 luglio 2016, ha svolto nella Società Calcio Como Srl un ruolo di assoluta rilevanza, quale l'essere stato consigliere di amministrazione della Società, nonché amministratore della Srl S3C, ente di riferimento della Calcio Como Srl e detentrica del 99% del capitale sociale della medesima.

È altrettanto indubbia l'ulteriore circostanza che in questo lasso di tempo la crisi della Società si era manifestata con sempre maggiore nitidezza, se solo si consideri che i bilanci d'esercizio 30.06.2014 e 30.06.2015 si erano chiusi in passivo; che nella relazione semestrale al 31.12.2015 si era accertata una perdita di periodo di € 833.000,00; e che, inoltre, il Tribunale di Como, con l'ordinanza che si è sopra richiamata, aveva disposto che la Società liberasse un suo ex socio dalla fideiussione di € 900.000,00 che egli aveva rilasciato in favore della banca MPS sul centro sportivo di Orsenigo.

Muovendo da tali dati e considerandoli nella loro complessità, se da una parte appare arduo addossare al solo Foti la responsabilità della decozione della Società, accertata in Tribunale e confermata in Appello, dall'altra non è ipotizzabile l'estraneità del Foti rispetto alla crisi della Società, se non altro per non aver adottato iniziative utili a ricondurre l'insufficienza della Società entro limiti ragionevoli.

Ed è in quest'ottica che il deferimento deve essere pertanto accolto per violazione delle norme di comportamento di cui all'art. 1 bis CGS, ma con riduzione rispetto al chiesto della sanzione a carico del Foti, da riconsiderarsi secondo equità, in relazione al fatto che comunque il deferito ha dato prova di essersi adoperato, seppur infruttuosamente, ad evitare la decozione della Società, anche attraverso l'impugnativa della sentenza di fallimento, non da ultimo preannunciando il ricorso in Cassazione avverso la statuizione d'appello.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, visto l'art. 23 CGS, dispone l'applicazione della inibizione di mesi 18 (diciotto) e dell'ammenda di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) nei confronti del Sig. Pietro Porro.

Per il resto, accoglie il deferimento e, per l'effetto, infligge al Sig. Flavio Foti la inibizione di mesi 10 (dieci) e l'ammenda di € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00).

(131) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE BACCA (Segretario della Società AC Mezzocorona Srl nella s.s. 13-14), Società AC MEZZOCORONA Srl - (nota n. 6034/1177 pf15-16 GP/MB/gb del 5.12.2016).

Il deferimento

Con provvedimento n. 6034/1177 pf15-16 GP/MB/gb del 5.12.2016 la Procura Federale deferiva al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il Sig. Giuseppe Bacca, per violazione dell'art. 1bis, comma 1 CGS in riferimento al Com. Uff. n. 89 della LND, s.s. 2013/2014, punto 1, alla voce "premio di tesseramento annuale", per aver pattuito e sottoscritto con il tecnico Merlino Renzo, sottoscrivendo per conto della Società il relativo accordo, un premio di tesseramento pari a € 7.500,00, somma superiore ai massimi previsti per la conduzione tecnica della squadra partecipante al Campionato Juniores Nazionale, indicati in € 3.000,00;

- la Società AC Mezzocorona, in persona del legale rappresentante pro tempore, a titolo di responsabilità oggettiva in relazione alla condotta antiregolamentare ascritta al proprio segretario e al tecnico, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del CGS.

Con il deferimento, la Procura chiedeva all'Organo Giudicante indicato di fissare la data di discussione del procedimento disciplinare.

Il fatto

Con C.U. n. 3/15-16 veniva pubblicata la decisione assunta in data 1.02.2016 dal Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti con cui era accolto il reclamo presentato dall'allenatore Sig. Merlino Renzo, che agiva per il mancato pagamento del premio di tesseramento pattuito con la Società AC Mezzocorona a mezzo scrittura sottoscritta dal Segretario della stessa Giuseppe Bacca, disponendo però la trasmissione degli atti alla Procura Federale, per quanto di competenza, essendo l'importo pattuito tra le parti (€ 7.500,00) superiore al limite stabilito dalla normativa di settore (€ 3.000,00, giusto *Com. Uff. n. 89 della LND, s.s. 2013/2014*).

Alla luce di quanto sopra la Procura Federale incardinava il presente giudizio dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - competente a decidere sul deferimento proposto, stralciando la posizione del Merlino, per la quale ha proceduto separatamente, e notificando il deferimento in epigrafe richiamato che qui si intende pedissequamente trascritto alla Società AC Mezzocorona ed al Sig. Giuseppe Bacca, nella qualità di Segretario della Società all'epoca dei fatti contestati, presso l'indirizzo della medesima Società.

Occorre precisare che al domicilio del legale rappresentante della Società, per come risultante dagli atti federali, è stato regolarmente ricevuto tanto l'atto di deferimento quanto

la convocazione dinnanzi al Tribunale Federale, mentre, al contrario, gli stessi atti diretti al Sig. Bacca Giuseppe sono stati respinti al mittente.

I deferiti non hanno depositato memorie difensive.

Il dibattimento

All'udienza, per i deferiti, nessuno è comparso.

La Procura Federale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, con le seguenti sanzioni:

- mesi 3 (tre) di inibizione a carico del Sig. Giuseppe Bacca;
- € 900,00 (Euro novecento/00) di ammenda a carico della Società AC Mezzocorona.

I motivi della decisione

Preliminarmente occorre verificare la regolarità della notifica del deferimento e della convocazione a giudizio disciplinare.

In proposito si osserva che detti atti sono stati comunicati, una prima volta e senza successo, presso il domicilio della Società risultante dagli atti federali e successivamente, a seguito di ricerca della residenza anagrafica del legale rappresentante Sig. Grassi Alberto, al medesimo, presso il suo domicilio personale, nella qualità di Presidente del sodalizio.

Tale modalità è stata seguita anche per la notifica degli atti al Sig. Bacca Giuseppe, ma i relativi atti sono stati respinti.

Tuttavia, dall'esame degli atti a disposizione del Tribunale, non risulta comprovato che la notifica al Bacca potesse essere fatta presso la Società.

Infatti, mentre è dimostrato il rapporto di tesseramento in qualità di Segretario all'epoca dei fatti contestati (stagione 2013-2014) mediante i fogli di censimento di tali anni, non vi è prova agli atti della prosecuzione di tale tesseramento fino all'epoca attuale.

Pertanto, pur essendo certamente punibile il Sig. Bacca per i fatti commessi nel 2013-2014, la valida notifica presso la sede della Società di appartenenza – a mente dell'art. 38, comma 7, lett. b) del CGS – può essere fatta solo ove il tesseramento alla Società sussista "al momento dell'instaurazione del procedimento".

Per la posizione dello stesso dirigente, pertanto, occorre disporsi allo stato il non luogo a procedere ed in rinvio degli atti alla Procura Federale per la ricerca del domicilio attuale del Sig. Bacca Giuseppe e la rinnovazione del deferimento, ove possibile nel rispetto dei termini regolamentari.

Nel merito la violazione disciplinare risulta provata "per tabulas".

É infatti incontestato che l'accordo tra Società e tecnico abbia violato i limiti stabiliti dalla LND, essendo tale fatto emerso dal ricorso della parte interessata che ha invocato il pagamento del relativo importo ed essendo tale assunto rimasto inoppugnato dalla Società. Deve essere pertanto ritenuto fondato il deferimento della Procura Federale con conseguente accoglimento delle richieste sanzionatorie, salvo quanto sopra precisato.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare – in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale:

- dichiara la responsabilità disciplinare della AC Mezzocorona Srl e dispone irrogarsi alla stessa la sanzione dell'ammenda di € 900,00 (Euro novecento/00).

Dispone la restituzione degli atti alla Procura Federale in ordine alla posizione del tesserato Bacca Giuseppe.

* * * * *

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, costituito dall'Avv. Mario Antonio Scino **Presidente**; Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Angelo Venturini **Componenti**; con l'assistenza del Dott. Paolo Fabricatore **Rappresentante AIA**; e del Signor Claudio Cresta **Segretario** con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia, Paola Anzellotti, Antonella Sansoni e Nicola Terra si è riunito il 5.5.2017 e ha assunto le seguenti decisioni:

(157) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO PORRO (all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società Como Calcio Srl), Società COMO CALCIO Srl – (nota n. 7810/336 pf16-17 AS/GP/ac del 26.1.2017).

Il deferimento

La Procura Federale, con atto datato 26 gennaio 2017 (prot. 7810/336pf16-17/AS/GP/ac), ha deferito a questo Tribunale il Sig. Pietro Porro, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società Como Calcio Srl, a cui ha contestato la violazione dell'art. 1 bis comma 1 CGS in relazione al Titolo II° dei Criteri Infrastrutturali Lettera A punto 3 del CU n. 368/A/ del 26.04.2016, a motivo del deposito oltre il termine del 20.06.2016, previsto dalla normativa Federale, della dichiarazione di disponibilità dell'impianto di giuoco denominato P. Fortunati di Pavia, della licenza di cui all'art. 68 del TULPS relativa a detto impianto e del nulla osta del Prefetto di Pavia, nonché la Società Como Calcio Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS stante il comportamento posto in essere dal proprio legale rappresentante.

Si legge nella parte motiva del deferimento che la Società di cui trattasi, partecipante al Campionato Lega Pro, dopo aver depositato presso la Commissione Criteri Sportivi e Organizzativi FIGC l'istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività della stagione sportiva 2016/2017 in un impianto non ubicato nel proprio Comune, bensì ubicato in Pavia, non allegava a tale istanza, nei termini indicati, la documentazione richiesta, come sopra specificata.

Era infatti accaduto che la Società, anziché nel termine del 20.06.2016, depositava detta documentazione in tre date separate e precisamente il 5.7.2016, il 6.7.2016 e l'8.7.2016.

Si legge altresì nel deferimento che la Società Como Calcio Srl era stata dichiarata fallita dal competente Tribunale territoriale il 23 luglio 2016.

Il dibattimento

Alla riunione odierna è comparsa la Procura Federale (Avv. Perugini), la quale, illustrato il deferimento, ne ha chiesto l'accoglimento, con applicazione delle sanzioni della inibizione di giorni 50 (cinquanta) a carico del Porro e dell'ammenda di € 30.000,00 (euro trentamila) a carico della Società.

Sono comparsi per la Società Calcio Como Srl l'Avv. Michele Cozzone in sostituzione dell'Avv. Eduardo Chiacchio, nonché il Curatore del fallimento della Società Calcio Como Srl assistito dallo stesso Avv. Cozzone, il quale ha eccepito l'improcedibilità del deferimento

perché azionato nei confronti della Società fallita, anziché nei confronti della Curatela fallimentare e, per questo motivo, ha dichiarato di non accettare il contraddittorio, tesi peraltro ribadita dalla Curatela, sentita di persona.

La decisione

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare osserva quanto segue.

L'eccezione di improcedibilità del deferimento è infondata.

La Società Calcio Como Srl nell'attuale stagione sportiva 2016/2017 milita nel Campionato Lega Pro e, come già è stato statuito da questo Tribunale in fattispecie per certi versi analoga (decisione 30.3./4.4.2017 CU 72/TFN Sez. Disciplinare), essa soggiace all'Ordinamento sportivo, la cui autonomia nella qualificazione dei fatti ai fini disciplinari e nella definizione dei giudizi da parte degli organi di giustizia sportiva è fatta salva, indipendentemente dai procedimenti (art. 1 comma 3 CGS). Costituisce corollario di detta autonomia il principio del rispetto delle norme e dei provvedimenti federali in capo ai soggetti indicati nell'art. 1 comma 1 CGS e delle competenze esclusive degli organi di giustizia sportiva a giudicare le questioni di carattere tecnico e disciplinare che investono la posizione dei tesserati (art. 16 CGS).

Pertanto, trattandosi nel caso in esame di Società attiva, è indubbio che essa abbia titolo di rispondere direttamente degli addebiti che le vengono contestati, ove questi ricadano nella sfera dell'Ordinamento Federale.

Nel merito il deferimento è fondato.

Risulta documentalmente provata e comunque non contestata la circostanza del mancato rispetto da parte della Società deferita dei termini previsti dalla normativa richiamata, per cui essa soggiace alla sanzione pecuniaria chiesta dalla Procura Federale, che va comunque ridotta rispetto al domandato, trattandosi nella sostanza di un solo inadempimento, ancorché consumato in date diverse, e non di tre separati inadempimenti, come sembra desumersi dalla suddetta richiesta.

Riducendosi la sanzione a carico della Società, appare equo ridurre anche quella invocata per il Porro.

Il dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare rigetta l'istanza di improcedibilità del deferimento, che accoglie, infliggendo al Sig. Pietro Porro, nella qualità, l'inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società Calcio Como Srl l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00).

(182) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANIELLO APICELLA (all'epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della Società ASD Prato Calcio a 5), Società ASD PRATO CALCIO A 5 – (nota n. 9807/840 pf16-17 GP/blp del 13.03.2017).

Il deferimento

Con atto del 13.3.2017 la Procura Federale ha deferito allo scrivente Tribunale il Sig. Apicella Aniello, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante legale della ASD Prato Calcio a 5, "per rispondere della violazione dell'art. 1bis, comma 1, e dell'art. 5, comma

1, del CGS, per avere lo stesso a mezzo di un comunicato ufficiale pubblicato sul sito web della Società da lui rappresentata, espresso pubblicamente dichiarazioni lesive della reputazione della Divisione Calcio a 5 della Lega nazionale Dilettanti, nonché di riflesso anche quella propria dell'istituzione Federale nel suo complesso considerata, mettendo in dubbio l'aggiudicazione dell'organizzazione della "Final Eight" della Coppa Italia di serie A2 Calcio a 5, fino a richiedere la pubblicazione dell'offerta risultata aggiudicataria, adombrando anche sospetti in merito agli accoppiamenti nel tabellone della Coppa Italia di Serie B ed ipotizzando condizionamenti di natura elettorale con riferimento allo schieramento delle Società della Regione Toscana".

La Procura ha deferito la ASD Prato Calcio a 5 per responsabilità oggettiva.

Il deferimento è stato proposto sulla base della segnalazione della Divisione Calcio a 5 del 9 febbraio 2017, con la quale la richiamata Divisione ha trasmesso il predetto comunicato ufficiale della ASD Prato del 9 febbraio 2017.

Il dibattimento

All'udienza del 5 maggio 2017 sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, il quale, nel riportarsi integralmente all'atto di deferimento, ne ha chiesto l'integrale accoglimento con le seguenti richieste sanzionatorie:

- per Apicella Aniello: inibizione di mesi 3 (tre);
- per la Società ASD Prato Calcio a 5: ammenda di € 600,00 (Euro seicento/00);

Nessuno è comparso per i deferiti.

I motivi della decisione

In primo luogo occorre riportare, con maggiore completezza rispetto a quanto contenuto nell'atto di deferimento, le dichiarazioni risultanti dal comunicato ufficiale pubblicato sul sito della Società, per una complessiva ed adeguata valutazione delle espressioni in esso contenute: *"la nostra offerta di organizzare la Final Eight all'ExtraForum è stata rifiutata [segue descrizione dell'offerta, che per brevità si dà per riportata]... Ora siccome tutto questo è stato superato da un'altra offerta, significa evidentemente che tale offerta è stata fantastica ed ancora migliore della nostra. Ci complimentiamo. Ci complimentiamo e chiediamo ufficialmente alla Divisione che questa offerta vincente venga pubblicata, proprio come abbiamo fatto con la nostra, in nome della già ricordata trasparenza. Siamo certi che la Divisione non avrà difficoltà nel portare a conoscenza di tutti le offerte ricevute. Esse potranno anche servire da punto di riferimento e termine di paragone per chi volesse candidarsi ad eventuali organizzazioni future. Tutto il calcio a 5, e la Toscana in particolare, merita questo segnale di trasparenza. La nostra Regione tra l'altro, che in campagna elettorale si era schierata quasi all'unanimità in un certo senso, con le sue squadre è andata notoriamente incontro ad un destino beffardo negli accoppiamenti della Coppa Italia di serie B. Verrebbe quasi da pensare male, ma poi si farebbe peccato e noi non siamo certo così."*. Ciò detto, con le riportate espressioni, conformemente a quanto affermato dalla Procura, la ASD Prato Calcio a 5 ha effettivamente superato i limiti del diritto di critica, ledendo la reputazione della Divisione, e di riflesso dell'intera Federazione.

Sotto un primo aspetto la predetta Associazione sportiva, previa formulazione di formali e non creduti complimenti, ha, invero, adombrato, neanche troppo velatamente, un

comportamento non corretto della Divisione laddove, pur non avendo alcuna conoscenza dell'offerta risultata vincitrice, ha richiesto un'ostensione addirittura pubblica della predetta proposta, per il solo fatto che questa era stata preferita a quella presentata dalla stessa ASD Prato, e ritenuta dalla deferita, con giudizio autoreferenziale, molto vantaggiosa .

Sotto altro aspetto il superamento del diritto di critica sussiste, inoltre, anche nella parte in cui, come esposto nel deferimento, la ASD Prato ha prospettato, seguito da espressione di presa di distanza meramente formale ma in realtà dal contenuto insinuante e suggestionante, un condizionamento degli abbinamenti riguardanti le squadre toscane nella Coppa Italia di serie B in ragione dello schieramento elettorale della Regione.

Ne consegue la responsabilità del Presidente e legale rappresentante della ASD, a cui debbono ricondursi i contenuti delle pubblicazioni risultanti dal sito web della medesima, e, per responsabilità oggettiva, quella della stessa deferita.

Sanzioni congrue sono da ritenersi quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, riconosciuta la sussistenza della violazione contestata, infligge la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno) nei confronti del Sig. Apicella Aniello e quella dell'ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00) nei confronti della Società ASD Prato Calcio a 5.

**Il Presidente del TFN
Sezione Disciplinare
Avv. Mario Antonio Scino**

“”

Pubblicato in Roma il 11 Maggio 2017.

Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano

Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio